



REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE 2006**

Articolo 1

Disposizioni diverse

1. il comma 2 dell'art. 18 “norme transitorie” della Legge Regionale 23 febbraio 2005 n° 12 “ Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale” è così sostituito: << *limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'art. 12 è predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali*>>;
2. il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n° 28 del 24 dicembre 2003 “Disposizioni urgenti per il risanamento della Finanza Regionale” è sostituito dal seguente: << *3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro nell'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi regionali.*>>. Il comma 4 del succitato art. 1 è soppresso. L'art. 4 della legge regionale n° 28 del 24 dicembre 2003 è soppresso. Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente art. 5 bis “ *Ulteriori Disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale*” << *Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito di cui alla legge di rimodulazione dell'aliquota, è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 6, legge regionale 24 dicembre 2003 n° 28*>> . All'art. 6 comma 1 dopo la parola << *complessivo*>> eliminare il periodo << *da realizzarsi con economie*>>.
3. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le società anche di tipo consortile partecipate dalla Regione Campania sono tenute:
 - a. ad adeguare la composizione del proprio organo di gestione ad un massimo di cinque consiglieri.
 - b. a richiedere il parere preventivo della Giunta Regionale su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spesa.
 - c. a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori nei limiti dell'importo di Euro 30.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il 2% degli stessi e del 25% per Presidente e/o Amministratore Delegato.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra riportati le società apporteranno le necessarie modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono confermate per il triennio 2006/2007/2008 le disposizioni emanate con l'art. 25 della Legge Regionale n° 15 dell'11 agosto 2005 (^{nota n° 1}) aggiornando annualmente le date del primo periodo del comma 1.

4. La Giunta Regionale è incaricata dell'esame ed approfondimento della gestione delle attività degli Enti Strumentali Regionali ai fini di decisioni sulla loro soppressione con trasferimento delle rispettive competenze alla Giunta Regionale in presenza di gravi disfunzioni e diseconomie. Le proposte legislative di soppressione dei succitati enti saranno sottoposte all'esame del Consiglio entro il 31 dicembre 2006.
5. All'art. 9 della L.R. 13 giugno 2003 n° 12, recante "*Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza*" è aggiunto il seguente comma 3: << *Nelle materie di propria competenza, la Regione esercita anche direttamente le funzioni di cui al successivo art. 11, comma 1 ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente* >> .
6. all'art. 15 della legge Regionale 11 agosto 2005 n° 15 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale 2005*" comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente secondo periodo: << *Il Beneficiario versa una quota pari al 15% del valore facciale del titolo che richiede. Detta quota può essere variata con delibera di Giunta Regionale*>>
7. al comma 1, dell'art. 3 della Legge Regionale 5 agosto 2003 n° 15 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2003*" dopo l'espressione << *delle determinazioni di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale*>> sono eliminate le parole << *e subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n° 446/1997, articolo 23.* >>
8. I dipendenti della Regione, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituzioni sottoposti alla vigilanza della stessa, eletti nelle Assemblee, Regionale, Nazionale ed Europea, collocati in aspettativa obbligatoria, all'atto del rientro in servizio hanno diritto – se nelle more sono stati banditi concorsi per categorie immediatamente superiori a quelle di appartenenza – a partecipare ad

(nota n° 1)

1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2005 invia al Consiglio i conti consuntivi consolidati al 31 dicembre 2004 delle società miste di cui la Regione è socia. Per le società che presentano perdite di esercizio non recuperabili con gli utili prevedibili per i successivi tre esercizi, la Giunta regionale avvia, ai sensi della normativa vigente, la procedura di liquidazione se possiede la maggioranza del capitale sociale.

2. Se la Regione non possiede la maggioranza del capitale sociale e ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la cessione delle quote.

apposita procedura selettiva per progressione verticale “riservata” bandita dall’Amministrazione Regionale. Le disposizioni si applicano anche agli eletti nelle Legislature precedenti, che hanno espletato almeno un mandato.

9. Il comma 1 dell’art. 39 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 è sostituito dal seguente comma 1: <<Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e prevista dall’art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Una quota parte dei proventi derivanti dall’applicazione della tassa di cui al precedente periodo viene utilizzata per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l’ambiente, la valorizzazione agri – turistica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta. >>.

Il comma 4 dell’art. 39 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 è *soppresso*.

10. Sono sottoposte all’approvazione della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore competente, le deliberazioni degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, indicate all’art. 6 del D.P.R. 27/08/1960 n. 1044 e all’art. 10 del D.P.R. del 27/08/1960 n. 1042.

11. E’ abrogato l’ottavo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 12 novembre 2004.

12. Viene istituita la unità previsionale di base 3.11.242 denominata “Promozione dello spettacolo”.

Articolo 2

1. I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta Regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 13,4% nel triennio 2006 – 2008, di cui almeno il 6,5% nel 2006, rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 13,4% sarà rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale che sarà eventualmente ottenuto per la sanità.
2. Ai fini del comma precedente, la delibera della Giunta Regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006 – 2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, e si applicano i controlli e le sanzioni ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 8 della medesima legge regionale.

Articolo 3

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento regionale ai principi di cui all'art 4 del Dlgs. 30/03/2001, n. 165/2001, e nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento amministrativo regionale, le disposizioni normative regionali, che attribuiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Il Presidente la Giunta Regionale ed i singoli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano, attraverso un autonomo potere di controllo, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai Dirigenti compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. La Giunta regionale adotterà i necessari atti d'indirizzo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. L'assetto delle competenze, di cui al comma 2, può essere derogato soltanto mediante specifica legge che disciplini organicamente la materia.
5. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165/2001 nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1 si applicano all'ordinamento degli uffici regionali.
6. Il comma 8 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76" è così sostituito: <<La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate, avviene in ossequio dei principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia, nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento.>>

Articolo 4

1. Le risorse del bilancio regionale destinate ad investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, studi di fattibilità e progettazioni, azioni di sistema che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, sono programmate con modalità tali da garantire il massimo livello di integrazione programmatica e finanziaria con le risorse derivanti da finanziamenti comunitari e nazionali destinate a programmi regionali, ed in particolare dalle risorse derivanti dagli stanziamenti a favore del Fondo per le Aree Sottoutilizzate ripartite dal CIPE a favore di programmi regionali.
2. Il finanziamento degli interventi programmati in adempimento al principio di cui al comma precedente viene effettuato tramite lo strumento degli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
3. La gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento degli Accordi di programma quadro di cui al comma precedente dovrà garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili in coerenza con i principi sottesi al disposto dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 5

1. L'art. 11 della legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005 è così modificato:
Nelle aree dei comuni che ricadono nella zona territoriale 7, di cui alla legge regionale n. 35 del 27.6.1987, si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigneti, anche se non adeguati al Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, fino all'approvazione del PUC di cui alla legge regionale 16/2004. Nella sola zona territoriale 7, altresì, non si applicano le norme contenute nel TITOLO IV della legge regionale n. 35/87.

Articolo 6

1. E' istituito un fondo di rotazione allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema integrato regionale dei trasporti ed in particolare del sistema di trasporto ferroviario denominato "Metropolitana Regionale", attivato attraverso un capitolo di spesa "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche di sviluppo nel comparto dei trasporti".
2. Al fondo viene assegnata una dotazione iniziale di euro 6.500.000,00 mediante l'accensione di apposito mutuo.
3. La Giunta Regionale potrà affidare la gestione del Fondo ad un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente e stabilirà modalità e criteri per l'accesso al Fondo sia da parte di soggetti regionali che delle imprese che operano nel comparto dei trasporti, per l'effettuazione degli investimenti ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002 n. 3.

Articolo 7

1. Gli istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico della Campania sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione, in conformità di quanto previsto per le Aziende Sanitarie Regionali dalle disposizioni vigenti.
2. L'attività di ricerca degli istituti medesimi, come prevista dall'art. 8 del d.lgs. 288/03, è altresì soggetta al controllo della Regione alla quale è trasmessa una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno insieme ad un rendiconto contabile sulla gestione finanziaria.
3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale alla sanità.
4. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, che a loro volta nominano al loro interno il Presidente, designati dalla Giunta Regionale della Campania su proposta dell'assessore regionale alla Sanità.

Articolo 8

1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, approva il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.
2. Il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, sentite le parti sociali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione, e indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli strumenti di incentivi esistenti, sia attraverso eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 – Sviluppo economico – la nuova Funzione Obiettivo n. 2.83 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, nonché la nuova UPB 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura”.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio del medesimo esercizio finanziario determinati in 40 milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi nonché delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta Regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvederà con legge di bilancio.

Articolo 9

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.